

Legge regionale 30 gennaio 1984 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

CAPO VI

Interventi nel settore del turismo

Art. 28

Adattamento di immobile a sede di convegni e manifestazioni a Trieste

Con riferimento agli interventi previsti dall' articolo 2, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Ente autonomo del Porto di Trieste un finanziamento straordinario di lire 2 miliardi per lavori di straordinaria manutenzione della stazione marittima di Trieste volti a renderne agibili ed attrezzati i locali anche come sede di convegni e manifestazioni.

La concessione e l' erogazione del suddetto finanziamento all' Ente autonomo del Porto di Trieste vengono effettuati con le modalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, previa presentazione all' Amministrazione regionale del programma dei lavori, con relativo preventivo sommario di spesa.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1984 e di lire 500 milioni per l' anno 1985.

Il predetto onere di lire 2 miliardi fa carico al capitolo 6584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 29

Acquisto di battipista

Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 6565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 30

Strutture ricettive turistiche Ripristino limiti d' impegno

Il limite d' impegno di lire 850 milioni autorizzato con l' articolo 15 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, viene ridotto di lire 400 milioni a decorrere dall' anno 1984.

Le annualità relative vengono ridotte di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1991.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1984, un limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 6573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.